

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8732-2019 proposto da:
BANCA

- **ricorrente** -

contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

- **intimato** -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 18/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020
dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vela.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che:

1. il Tribunale di Cassino ha rigettato il reclamo ex art. 26 L. Fall. proposto dalla Banca s.c.p.a. avverso il decreto con cui il Giudice delegato al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha respinto la sua richiesta di attribuzione, ai sensi dell'art. 41 TUB, comma 3, delle rendite maturate sull'immobile concesso in locazione dalla curatela fallimentare, per non essersi la Banca, creditore fondiario, insinuata al passivo fallimentare;

1.1. la Banca ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, mentre il Fallimento intimato non ha svolto difese;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

che:

2. la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 e ss. L.Fall., sostenendo la non applicabilità del procedimento di accertamento del passivo fallimentare - anche con riguardo all'attribuzione delle rendite dell'immobile, ex art. 41 TUB, comma 3 - al creditore ipotecario quando il fallito sia terzo datore di ipoteca;

3. il motivo è fondato, avendo questa Corte più volte affermato che "*i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo la novella introdotta dal D. Lgs. n. 5 del 2006, avvalersi del procedimento di verifica dello stato passivo di cui al capo V L. Fall., in quanto non sono creditori del fallito e non possono proporre domanda di separazione ex art. 103 L. Fall., non risultando neanche tra i destinatari dell'avviso del curatore ex art. 92 L. Fall. e art. 107, L. Fall., comma 3*" (Cass. 18790/2019; conf. Cass.

Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Scalfaferrì – Rel. Vella n. 1067 del 21 gennaio 2021

12816/2019, 18082/2018, 27504/2017, 2540/2016; **contra Cass. 2657/2019, rimasta isolata**);

4. tale conclusione vale per tutte le ragioni creditorie fatte valere dal creditore ipotecario, ivi comprese le rendite dell'immobile ipotecato che, ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.), art. 41, comma 3, il curatore fallimentare deve versare alla banca titolare di credito fondiario, "dedotte le spese di amministrazione ed i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato" (Cass. 26520/2011), anche in forza dell'estensione-effetti del pignoramento ai frutti della cosa pignorata, ex art. 2912 c.c. e dell'estensione della prelazione ai frutti civili prodotti dopo la dichiarazione di fallimento (Cass. 11025/2013);

5. l'ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cassino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*